SENATO DELLA REPUBBLICA

- X LEGISLATURA ---

N. 1754-B

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CASSOLA, ALIVERTI e CONSOLI

(V. Stampato n. 1754)

approvato dalla 10^e Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) del Senato della Repubblica nella seduta del 28 marzo 1990

(V. Stampato Camera n. 4716)

modificato dalla X Commissione permanente (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera dei deputati nella seduta del 20 marzo 1991

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 21 marzo 1991

Norme per l'informazione del consumatore

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

(Informazione del consumatore)

- 1. Salvo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, tutti i prodotti e le confezioni dei prodotti posti in vendita sul territorio nazionale devono riportare in lingua italiana le indicazioni relative alla denominazione di vendita, al luogo di provenienza, al nome o ragione sociale o marchio depositato e alla sede del fabbricante, o di un importatore stabilito nella Comunità economica europea.
- 2. Debbono essere inoltre riportate in lingua italiana le indicazioni relative ai materiali impiegati, con l'eventuale indicazione della presenza di materiali corrosivi o comunque nocivi, alle istruzioni per l'uso, alle modalità d'uso e, qualora necessario, alle precauzioni da seguire.
- 3. Le indicazioni in lingua italiana debbono essere chiaramente visibili e leggibili.
- 4. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono individuate le modalità applicative degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, in relazione alle caratteristiche fisiche delle unità dei prodotti posti in commercio.
- 5. Ai prodotti soggetti a discipline speciali sugli obblighi di informazione del consumatore continuano ad applicarsi le norme vigenti.

DISEGNO DI LEGGE

Approvato dalla Camera dei Deputati

Art. 1.

(Informazione del consumatore)

- 1. I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore commercializzati sul territorio nazionale devono riportare in lingua italiana indicazioni chiaramente visibili e leggibili relative:
- a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;
- b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede del produttore o di un importatore stabilito nella Comunità economica europea;
- c) all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente:
- d) ai materiali impiegati e ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
- e) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso ove utili a fini di fruizione o sicurezza del prodotto.
- 2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del comma 1.
- 3. Resta ferma la normativa in materia di informazione al consumatore vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
- 4. Ai prodotti o alle confezioni dei prodotti per i quali la vigente normativa non prevede l'obbligo di riportare in termini chiaramente visibili e leggibili una o più indicazioni di cui al comma 1 o non prevede per le medesime indicazioni l'obbligo di uso della lingua italiana, si applicano le disposizioni di cui al comma 1.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 2.

(Sanzioni)

- 1. È vietato il commercio nel territorio della Repubblica di qualsiasi prodotto che non riproduca in lingua italiana le indicazioni di cui all'articolo 1.
- 2. Fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224, per quanto attiene alle responsabilità del produttore, i contravventori saranno puniti con una sanzione amministrativa da uno a cinquanta milioni. La misura della sanzione sarà determinata, in ogni singolo caso, facendo riferimento al prezzo di listino di ciascun prodotto ed al numero delle unità poste in vendita.

Art. 3.

(Disposizioni finali)

1. In via transitoria e per un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, è consentito il commercio di prodotti provenienti dall'estero anche senza le indicazioni in lingua italiana di cui agli articoli 1 e 2.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

5. I prodotti e le confezioni dei prodotti commercializzati sul territorio nazionale per i quali la vigente normativa impone di riportare indicazioni per l'informazione del consumatore devono riportare le medesime indicazioni in lingua italiana e in forme chiaramente visibili e leggibili.

Art. 2.

(Sanzioni)

- 1. È vietato il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non riproduca in lingua italiana e in forme chiaramente visibili e leggibili le indicazioni di cui all'articolo 1.
- 2. Fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224, per quanto attiene alle responsabilità del produttore, i contravventori al divieto di cui al comma 1 del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinquanta milioni. La misura della sanzione è determinata, in ogni singolo caso, facendo riferimento al prezzo di listino di ciascun prodotto ed al numero delle unità poste in vendita.

Art. 3.

(Disposizione transitoria)

1. In via transitoria, per un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, è consentito il commercio di prodotti o di confezioni di prodotti non aventi i requisiti di cui all'articolo 1.